



b) - la sentenza del Tribunale, passata in giudicato, ha avuto piena esecuzione tra le parti ed il La Grassa, nel ricevere il pagamento, ha rilasciato quietanza liberatoria senza esprimere alcuna riserva;

c) - la totale acquiescenza alla sentenza esclude la proponibilità di ogni ulteriore impugnazione e comporta il formarsi di giudicato formale e sostanziale; il giudicato, quindi, copre il dedotto ed il deducibile; poiché gli interessi sono un accessorio dell'obbligazione principale, la relativa richiesta deve essere tempestivamente dedotta insieme con quella principale (ne bis in idem).

Il La Grassa, peraltro, insiste nella sua richiesta, sostenendo che tutte le obbligazioni pecuniarie producano interessi di pieno diritto e che il silenzio della sentenza, a tal riguardo, non può escludere tale produttività e quindi una eventuale pronuncia in merito, ex novo, da parte dell'autorità giudiziaria.

Tenuto conto delle opposte tesi, si rileva che la questione, dal punto di vista strettamente giuridico, è molto dubbia; la appli-